

DECISIONE (UE) 2017/1373 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2017

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽²⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ⁽³⁾, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione.
- (2) L'articolo 3, punto 3.9, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione (UE) 2016/870, stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'importo residuo del sostegno settoriale alla promozione di una pesca sostenibile previsto dal protocollo precedente, relativo al periodo 2013-2014.
- (3) In una riunione straordinaria della commissione mista, svoltasi tra l'Unione e le autorità mauritane mediante scambio di lettere datate 10 marzo e 3 aprile 2017, le Parti hanno concordato una modifica del protocollo intesa a prorogare il termine ultimo per l'utilizzo di detto importo residuo.
- (4) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, documento che è stato approvato.
- (5) È opportuno che tale modifica del protocollo sia approvata a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica intesa a sostituire l'articolo 3, punto 3.9, seconda e terza frase, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania con il testo che figura nell'allegato della presente decisione, concordata mediante scambio di lettere tra i membri della commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo, è approvata a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ G.U. L 145 del 2.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (G.U. L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

